

L.R. Sicilia 12-5-2020 n. 9 (Art.7)

Legge di stabilità regionale 2020-2022.

Art. 7 *Disposizioni in materia di sospensione ed esenzione di tributi. Disposizioni in materia di demanio marittimo.*

1. Sono sospesi i versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, relativi:

a) alle tasse sulle concessioni governative regionali di cui all'[articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24](#) e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;

b) al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'[articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#) e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;

c) ai canoni di concessione pascoli, fino al 31 dicembre 2020;

d) ai ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai consorzi di bonifica della Sicilia relativi al periodo 2013-2019, fino al 30 novembre 2020;

e) **alla tassa automobilistica di cui alla [legge regionale 11 agosto 2015, n. 16](#) e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;**

f) ai canoni per le concessioni demaniali marittime, fino al 30 novembre 2020.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione, fatte salve le previsioni del comma 3.

3. È prevista l'esenzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2020 e la riduzione del 50 per cento per l'anno 2021.

4. È prevista, per l'anno 2020, l'esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro, che risultino intestatari dei veicoli nel pubblico registro automobilistico alla data di pubblicazione della presente legge [\(10\)](#).

5. Per l'esercizio 2020 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'[articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22](#) e successive modifiche ed integrazioni e delle

associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'[articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14](#), nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

6. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 e dei commi 3, 4 e 5, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal perfezionamento dall'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 24.

7. Al comma 1 dell'[articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24](#), le parole "entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 agosto 2020".

8. Sono autorizzate, per l'anno 2020, con procedure semplificate, modifiche delle strutture balneari finalizzate esclusivamente a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenuto del virus da Covid-19, che non apportino alterazione sostanziale alle opere né aumento della superficie concessa, intendendo come tali anche le modifiche riguardanti l'accesso al mare che siano necessarie per il mantenimento del di stanziamento sociale. Il concessionario, entro il termine di trenta giorni dal completamento delle modifiche eseguite, è tenuto ad inoltrare agli uffici competenti il certificato di collaudo o di regolare esecuzione a firma di tecnico abilitato ⁽¹¹⁾.

[\(10\)](#) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 14 ottobre 2020, n. 23](#), a decorrere dal 16 ottobre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

[\(11\)](#) Ai sensi dell'[art. 6, comma 2, L.R. 16 dicembre 2020, n. 32](#) le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l'anno 2021.